

REGOLAMENTO N. 6 DEL 20 OTTOBRE 2006**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E DEI PERITI ASSICURATIVI E LE NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI), CAPO VIII (DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 26 NOVEMBRE 2007, N. 2564 E DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 31 OTTOBRE 2011 N. 2938. LE MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN *CORSIVO*.

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio, assunta in data 21 luglio 1999, con la quale è stato istituito il Collegio di garanzia per la disciplina degli Albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del Ruolo dei periti assicurativi;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 1338 G. dell'11 novembre 1999, come modificato dal provvedimento ISVAP del 1° settembre 2000, n. 1674, recante norme di organizzazione e funzionamento del Collegio di garanzia per la disciplina degli Albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del Ruolo dei periti assicurativi;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'articolo 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;

VISTO il regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti;

VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all'articolo 183 del Codice delle Assicurazioni Private;

RITENUTA la necessità di disciplinare il funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari alla luce della nuova normativa introdotta dal Codice delle Assicurazioni Private;

VISTA la delibera assunta alla riunione del Consiglio del 19 ottobre 2006 con la quale è stato approvato il presente Regolamento

adotta il seguente:

Regolamento

Art. 1 (Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) “Collegio”: il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari previsto dall’articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209;
- b) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
- c) “funzionario responsabile”: il funzionario della Sezione Consulenza Legale dell’ISVAP responsabile dell’istruttoria del procedimento disciplinare ai sensi del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- d) “imprese”: le imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209;
- e) “intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
- f) “ISVAP o Autorità”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- g) “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- h) “registro”: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- h bis) “ruolo”: il ruolo previsto dall’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in cui sono iscritti i soggetti che svolgono l’attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonché, fino all’istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n.166;*
- i) “Sezione del Collegio”: una delle articolazioni del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l’articolazione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, regola la ripartizione delle funzioni istruttorie e

deliberative e stabilisce le norme di svolgimento della procedura, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell'interessato, in materia di illeciti disciplinari previsti dal decreto e dai Regolamenti attuativi che siano commessi da intermediari e periti assicurativi.

Art. 3
(Istruttoria e avvio del procedimento)

1. L'istruttoria dei procedimenti disciplinari è curata dalla Sezione Consulenza Legale ed è affidata ad un funzionario che assume la responsabilità del procedimento.
2. Il funzionario responsabile istruisce il procedimento sulla base degli atti e della documentazione inviati dagli altri Servizi dell'Autorità inerenti alla ricorrenza di possibili illeciti disciplinari. Se necessario richiede, direttamente o attraverso il Servizio che effettua la segnalazione, atti e documenti alle imprese di assicurazione mandanti ed ai soggetti nei confronti dei quali si svolge l'istruttoria.
3. *L'istruttoria si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 2; il termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di atti e documenti di cui al comma 2 e decorre nuovamente dal pervenimento della documentazione completa.*
4. Il funzionario responsabile del procedimento disciplinare, *esaminati gli atti*, propone al *Vice Direttore Generale ovvero ad altro dirigente delegato dal Presidente*, previa valutazione del *responsabile della Sezione Consulenza Legale*:
 - a) la chiusura dell'istruttoria per insussistenza della violazione o improcedibilità dell'azione disciplinare;
 - b) l'avvio del procedimento disciplinare mediante la contestazione all'interessato degli addebiti.
5. Il *Vice Direttore Generale ovvero il dirigente delegato dal Presidente*, a seguito della proposta di cui al comma 4, con atto formale dispone, entro il termine di cui al comma 3, la chiusura dell'istruttoria o l'avvio del procedimento nelle forme previste dai commi 6 e 7.
6. L'avvio del procedimento avviene con la contestazione degli addebiti all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla *data di conclusione dell'istruttoria attestata ai sensi del comma 5* e contiene l'indicazione dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 4.
7. Nel caso in cui l'attività di intermediazione venga esercitata in forma societaria, la contestazione degli addebiti deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento anche alla società, accompagnata dall'avvertenza delle possibili conseguenze in capo ad essa, nell'eventualità che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 330, comma 2 del decreto, e dall'invito a partecipare al procedimento, con gli stessi diritti di difesa riconosciuti ai sensi dell'articolo 4.
8. *Nei medesimi termini viene data notizia dell'avvio del procedimento anche alle imprese o agli intermediari con cui il soggetto ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.*

Art. 4
(Diritti dell'interessato)

1. L'interessato e la società di cui all'articolo 3, comma 7, hanno facoltà di:
 - a) accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia;
 - b) depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori;
 - c) proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio.
2. Il termine per esercitare tali diritti è di sessanta giorni dalla notifica della contestazione, ai sensi dell'articolo 331 del decreto.
3. L'accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare avviene con le modalità previste dai Provvedimenti ISVAP n. 39 e n. 40 del 1995.

Art. 5
(Composizione del Collegio di garanzia)

1. Il Collegio è istituito presso l'ISVAP ed è composto dal Presidente, magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte di Cassazione o equiparato, anche a riposo, ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa nominati ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del decreto.
2. *Al fine di garantire l'efficienza e la tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari, l'ISVAP può disporre, con provvedimenti successivi, l'articolazione del Collegio nel massimo in altre due Sezioni con incremento fino a nove del numero complessivo dei suoi componenti.*
3. Il mandato di ciascun componente del Collegio o Sezione ha durata quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

Art. 5 bis
(Organizzazione in Sezioni del Collegio di garanzia)

1. *Se il Collegio è articolato in Sezioni, ciascuna di esse è composta da un Presidente e da due esperti in materia assicurativa nominati nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'articolo 5, comma 1.*
2. *Nel caso di pluralità di Sezioni, il Presidente della Sezione di prima istituzione assume il Ruolo di Presidente del Collegio. In tale veste convoca e presiede l'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune quando si devono assumere deliberazioni nelle materie di cui agli articoli 5 ter e 7, nonché, ogni semestre, per definire principi e criteri generali di valutazione al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo nelle decisioni dei procedimenti di competenza di ciascuna Sezione.*
3. *All'interno del Collegio o della Sezione il Presidente:*
 - a) *assegna la trattazione dei procedimenti ai componenti del Collegio o della Sezione;*

b) *assicura l'uniformità di indirizzo nella decisione dei singoli procedimenti.*

4. *Salvo diversa indicazione, le disposizioni del presente Regolamento che sono riferite all'operatività del Collegio si intendono estese alle Sezioni in cui il Collegio è articolato.*

Art. 5 ter

(Adunanza delle Sezioni in seduta comune)

1. *Nel caso di articolazione del Collegio in Sezioni, il Presidente di ciascuna Sezione propone al Presidente del Collegio di cui all'articolo 5 bis, comma 2, di deferire la decisione su singoli procedimenti all'adunanza delle Sezioni in seduta comune. Il Presidente del Collegio valuta nel merito la proposta di deferimento e dispone, ove concordi, la convocazione delle Sezioni riunite in seduta comune per la trattazione del procedimento.*
2. *All'adunanza delle Sezioni riunite in seduta comune partecipa, senza diritto di voto, il dirigente delegato dal Presidente, o in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, il responsabile della Sezione Consulenza Legale.*

Art. 6

(Incompatibilità ed astensione)

1. *Il componente che si trovi in una delle situazioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura civile rispetto ai casi specifici portati all'esame del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione all'adunanza di relativa trattazione, dandone preventiva comunicazione al Presidente.*

Art. 7

(Ruolo cronologico e calendario delle adunanze)

1. *Il Collegio istituisce:*
 - a) *il ruolo cronologico delle adunanze, al quale sono iscritti i procedimenti;*
 - b) *il registro dei verbali delle adunanze.*
2. *Il Collegio, o le Sezioni in seduta comune, fissano ogni tre mesi il calendario delle adunanze.*
3. *Il calendario delle adunanze è pubblicato trimestralmente nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.*
4. *Il Collegio, o le Sezioni in seduta comune, disciplinano con provvedimento la propria organizzazione e stabiliscono le modalità per la redazione e la conservazione dei registri e dei verbali concernenti l'attività espletata.*
5. *Per l'espletamento delle attività di cui alle presenti norme è istituita, presso la Sezione Consulenza Legale, la Segreteria per i procedimenti disciplinari.*

Art. 8
(Trattazione del procedimento)

1. *Il funzionario responsabile, ricevuta notizia dell'avvenuta notifica della contestazione degli addebiti all'interessato, richiede alla Segreteria per i procedimenti disciplinari la fissazione della adunanza di trattazione. La Segreteria provvede sulla base del calendario fissato a norma dell'articolo 7, comma 2, tenendo conto del termine previsto per l'esercizio dei diritti di difesa di cui all'articolo 4, comma 2 e di un ragionevole lasso di tempo per l'esame degli atti difensivi.*
2. *Della data della adunanza viene data comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto sottoposto al procedimento ed agli altri eventuali interessati.*
3. *Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio dei diritti indicati nell'articolo 4, la Sezione Consulenza Legale trasmette alla Segreteria il fascicolo del procedimento.*
4. *Il Collegio esamina gli atti, compresi gli scritti difensivi depositati dall'interessato, ed avvia la trattazione nell'adunanza fissata a norma dell'articolo 8, comma 1.*
5. *Il Collegio dispone l'audizione degli interessati che ne abbiano fatto richiesta i quali potranno farsi assistere da un legale o da un esperto di fiducia. Dell'audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dai dichiaranti.*
6. *Il Collegio può richiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie e disporre la convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento e delle imprese e degli intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento aveva incarichi o collaborazioni in corso all'epoca dei fatti per fornire chiarimenti in merito alla sussistenza della violazione contestata, fissandone il periodo di espletamento nel corso del quale il termine di cui all'articolo 11 è sospeso.*
7. *Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il funzionario responsabile per riferire in ordine all'accertamento istruttorio dei fatti concernenti il procedimento.*

Art. 9
(Conclusioni del procedimento)

1. *La delibera del Collegio contiene la proposta motivata di adozione del provvedimento disciplinare ovvero di archiviazione della contestazione nel caso in cui la violazione non risulti provata. Nel caso in cui venga proposta la sanzione della radiazione, il Collegio si esprime anche sulla sussistenza delle condizioni per le quali, ai sensi dell'articolo 330, comma 2 del decreto, si deve disporre la cancellazione della società nella quale opera l'interessato.*
2. *Il Collegio delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo di un componente, ciascuna Sezione può validamente operare con la presenza, in qualità di supplente, di uno dei componenti esperti in materia assicurativa*

di un'altra Sezione. Se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il Presidente della Sezione, questi è sostituito dal Presidente di un'altra Sezione.¹

3. La delibera, sottoscritta dal Presidente e dal relatore incaricato di redigere le motivazioni, viene trasmessa al Presidente dell'ISVAP.
4. *Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio o della Sezione ovvero, nel caso di cui all'articolo 5 ter, comma 1, dalle Sezioni riunite in seduta comune, assume una delle seguenti determinazioni: a) decide in merito con proprio provvedimento; b) chiede al Collegio o alla Sezione ovvero, nel caso di cui all'articolo 5 ter, comma 1, dalle Sezioni riunite in seduta comune, il riesame della proposta; c) rimette la proposta formulata dal Collegio o dalla Sezione alle Sezioni riunite in seduta comune perché esprimano la propria proposta.*

Art. 10

(Notifica e pubblicazione del provvedimento)

1. Il provvedimento adottato dal Presidente dell'ISVAP che conclude il procedimento disciplinare indica i termini e le modalità per proporre eventuale ricorso al giudice amministrativo, ovvero al Presidente della Repubblica in via straordinaria e viene notificato all'interessato mediante lettera raccomandata.
2. *Il provvedimento adottato dal Presidente dell'ISVAP che applica la sanzione disciplinare è comunicato anche alle imprese o agli intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento ha in corso, o aveva all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.*
3. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze emesse a conclusione dei ricorsi ai giudici amministrativi ed i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 11

(Termine finale del procedimento)

1. Fatte salve le legittime cause di sospensione, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro trecentosessantacinque giorni dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.

¹ Comma sostituito dal Provvedimento ISVAP n. 2938 del 31 ottobre 2011. La versione precedente del comma 2 disponeva:

"2 Il Collegio delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo di un componente, il Collegio o la Sezione può validamente operare con la presenza di due componenti. Se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il Presidente del Collegio o della Sezione, questi è sostituito dal Presidente di un'altra Sezione o, in mancanza, dal componente del Collegio o della Sezione più anziano per età. In caso di parità prevale il voto del Presidente".

Art. 12
(Norme transitorie)

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per gli illeciti previsti e puniti dal decreto e dai Regolamenti attuativi.
2. Ai procedimenti disciplinari per illeciti commessi entro il 31 dicembre 2006 si applicano le norme sostanziali di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, alla legge 28 novembre 1984, n. 792 e alla legge 17 febbraio 1992, n. 166. A tali procedimenti si applica a partire dal 1° gennaio 2007 la procedura stabilita dal presente Regolamento ed essi vengono valutati dal Collegio nominato ai sensi dell'articolo 5.
3. Il provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, come modificato dal provvedimento ISVAP n. 1674 del 1° settembre 2000, è abrogato, salvo quanto previsto dal comma 2.

Art. 13
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'ISVAP ed è disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)